



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 87

del Consiglio comunale

Oggetto: L.P. 9 LUGLIO 1993 N. 16 E S.M. E I. - AFFIDAMENTO A TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO E TURISTICO (SKIBUS E NAVETTA TRENTO - MONTE BONDONE) FINO AL 30 GIUGNO 2019 E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO.

Il giorno 28.06.2016 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza della signora Coppola Lucia presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Coppola Lucia**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

Bosetti Stefano

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Calza Roberta

Carlin Silvio

Castelli Paolo

Coradello Antonio

Ducati Massimo

Festini Brosa Gianni

Franzoia Mariachiara

Assenti: consiglieri **Bozzarelli Elisabetta**

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lombardo Emanuele

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Moranduzzo Devid

Negrone Paolo

Osele Stefano

Panetta Salvatore

Pattini Alberto

Oliva Eugenio

Postal Claudia

Robol Andrea

Salizzoni Alberto

Santini Marco

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Zalla Roberta

Zanetti Cristian

Romano Antonia

e pertanto complessivamente presenti n. 37, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Assenti: assessori esterni **Ferrari Marika**

Maule Chiara

Assume la presidenza la signora Coppola Lucia.

Partecipa il Segretario generale Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Serra Paolo e Festini Brosa Gianni

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2016/25 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e di ragioneria, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., dell'art. 17, comma 27, della L.R. 23.10.1998 n. 10 e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122, allegati alla presente deliberazione;

premessi che:

- il servizio di trasporto pubblico urbano si svolge, sul territorio comunale, secondo due modalità tra loro connesse ed integrate: su gomma (autobus) e a fune (collegamento tra la città ed il sobborgo di Sardagna); il Comune di Trento provvede inoltre alla gestione del servizio di trasporto pubblico turistico skibus e navetta Trento – Monte Bondone il cui espletamento si limita alla stagione invernale;
- l'attuale gestore del servizio è Trentino trasporti esercizio S.p.a., società a capitale interamente pubblico nata dalla separazione, perfezionata nel 2008, tra proprietà dei mezzi e delle infrastrutture funzionali al servizio, rimasta in capo a Trentino trasporti S.p.a., ed erogazione del servizio;
- Trentino trasporti esercizio S.p.a. costituisce lo strumento di sistema della pubblica amministrazione del Trentino (ex art. 33, L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. e i.) per la gestione del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano; essa possiede i requisiti per l'affidamento diretto di servizi pubblici secondo il modello in house providing, in conformità all'ordinamento comunitario e secondo la normativa provinciale di riferimento (L.P. 17 giugno 2004 n. 6 e s.m., art. 10, comma 7 lett. d)) poiché:
 - a) è partecipata interamente da Enti pubblici;
 - b) svolge la propria attività esclusivamente con gli enti soci e affidanti;
 - c) gli enti soci e affidanti esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sulla propria organizzazione interna; in particolare l'effettività del controllo è garantita dalla previsione, nella convenzione per la governance, di apposite sedi di coinvolgimento di tutti i soci pubblici nella supervisione sulla gestione della società (assemblea di coordinamento e comitato di indirizzo);
- il Comune di Trento ha aderito a Trentino trasporti esercizio con deliberazione del Consiglio comunale 21.10.2009 n. 138, tramite acquisto a titolo gratuito dalla Provincia autonoma di Trento di n. 3.305 azioni, per una partecipazione pari a circa il 1,1017%; con la medesima deliberazione ha approvato la convenzione di governance, poi sottoscritta a dicembre 2009;
ricordato che l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico sul territorio comunale ha avuto, nell'ultimo quinquennio, il seguente sviluppo:
 - con la citata deliberazione del Consiglio comunale 21.10.2009 n. 138 il Comune ha affidato a Trentino trasporti esercizio il servizio di trasporto urbano per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 ed il servizio di trasporto urbano-turistico per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 aprile 2012;
 - con deliberazione consiliare 23.11.2011 n. 117 il Comune ha nuovamente affidato alla società il servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 ed urbano turistico (skibus e navetta Trento - Bondone) per il periodo dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2014;
 - per quanto attiene al collegamento funiviario tra la città ed il sobborgo di Sardagna, con deliberazione del Consiglio comunale 14.12.2011 n. 120 il servizio è stato affidato alla partecipata Funivia Trento-Sardagna s.r.l. per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013;
 - con deliberazione consiliare 20.06.2012 n. 78 è stata deliberata la dismissione della partecipazione del Comune in Funivia Trento-Sardagna S.r.l. mediante cessione delle quote a Trentino trasporti S.p.a.; in data 24 luglio 2012 è stato sottoscritto tra Funivia Trento - Sardagna S.r.l. e Trentino trasporti esercizio S.p.a. il contratto d'affitto del ramo d'azienda relativo all'esercizio della funivia fra Trento e il sobborgo di Sardagna con decorrenza dal 1° agosto 2012; la società Funivia Trento-Sardagna S.r.l. è stata successivamente fusa per incorporazione in Trentino trasporti S.p.a. con decorrenza 15 novembre 2012; per effetto dei suddetti passaggi societari oggi Trentino trasporti esercizio è il soggetto deputato alla

- gestione del trasporto pubblico urbano sia su gomma che a fune;
- con deliberazione del Consiglio comunale 04.12.2013 n. 177 è stato disposto l'affidamento a Trentino trasporti esercizio del trasporto pubblico su gomma e a fune fino al 31 dicembre 2014 e del trasporto turistico (skibus) fino al 30 aprile 2015 al fine di allineare la scadenza a quella degli altri enti soci per potere effettuare unitamente agli altri Enti pubblici una scelta della modalità di affidamento condivisa;
- da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale 18.11.2014 n. 92, è stato tuttavia disposto l'affidamento a Trentino trasporti esercizio del trasporto pubblico urbano e turistico fino al 30 giugno 2016 diversamente dalla Provincia che ha disposto l'affidamento al 30 giugno 2019; Il percorso volto al recupero di produttività e di ulteriore efficienza ed economicità della gestione era infatti ancora in atto nel corso del 2014 e dunque è apparso più opportuno, considerato anche l'imminente termine della consiliatura, limitare temporalmente l'affidamento del servizio ad un periodo di un anno e mezzo, ossia al tempo presumibilmente necessario per offrire agli enti affidanti un quadro completo di analisi e dati a sostegno della scelta sulla futura modalità di gestione;

rilevato pertanto che, in vista della prossima scadenza, occorre assumere una decisione circa la gestione del trasporto pubblico urbano di cui il Comune è titolare, al fine di garantire la continuità dei servizi;

richiamata la normativa provinciale di riferimento e segnatamente:

- la L.P. 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento) la quale, all'art. 46, comma 1-bis dispone che la Provincia e i Comuni titolari del servizio di trasporto pubblico urbano affidano la gestione delle reti e l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7 della L.P. 6/2004 recante disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale;
- l'art. 10, comma 7 della L.P. 6/2004 che consente la gestione in economia oppure l'affidamento, alternativamente:
 - a) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica e per periodi determinati, in rapporto anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare, comunque non superiori a trent'anni;
 - b) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a);
 - c) direttamente a società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto dalla lettera a);
 - d) direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
 - e) direttamente ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento;

accertato che la normativa provinciale risulta allineata a quella nazionale e comunitaria nell'ammettere, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'auto-produzione ed in particolare il ricorso al modello in house providing al pari delle altre forme gestionali, ricorrendone i presupposti;

richiamate infatti le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 n. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici - recepite con Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 - che codificano il modello in house providing sinora elaborato e sviluppato, a livello comunitario, unicamente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a partire dalla storica sentenza "Teckal" del 1999;

atteso in particolare che l'articolo 166 del D.Lgs. 50/2016, recependo l'articolo 2 della Direttiva 2014/23/UE, rubricato "Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche", stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione, decidendo il modo migliore "per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici";

accertato inoltre che l'articolo 5 del D.Lgs. 50/2016, recependo l'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE, ammette l'affidamento diretto della concessione, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) controllo analogo: l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- b) attività prevalente: oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- c) controllo pubblico: nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

precisato che, per espressa previsione dell'articolo 5 citato, il controllo analogo sulla persona giuridica concessionaria può essere esercitato congiuntamente da più pubbliche amministrazioni socie (come nel caso di Trentino trasporti esercizio), qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;
- tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

accertato che Trentino trasporti esercizio possiede tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento per poter ricevere l'affidamento diretto del servizio, in quanto:

- il capitale sociale è interamente riservato alla Provincia, Comuni e loro forme associative con esclusione di qualsiasi soggetto privato ed i trasferimenti non conformi ai predetti requisiti sono inefficaci (art. 5 dello statuto sociale);
- la Convenzione per la governance della società di sistema Trentino trasporti esercizio, sottoscritta da ciascun socio all'atto dell'adesione, disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto, in particolare attraverso due organi:
 - l'assemblea di coordinamento, composta da un rappresentante per ciascun ente socio, che provvede ad eleggere i componenti elettivi del comitato di indirizzo e ad approvare le linee guida quali insieme delle strategie, delle politiche e delle azioni finalizzate allo sviluppo alla razionalizzazione ed alla promozione del trasporto pubblico;
 - il comitato di indirizzo, di cui fanno parte di diritto tre componenti in rappresentanza della Provincia ed uno in rappresentanza del Consiglio delle Autonomie locali, nonché tre componenti, eletti dall'assemblea di coordinamento, designati dai rappresentanti delle autonomie; tra questi uno spetta al Comune di Trento in quanto titolare del servizio pubblico di linea ordinario (urbano) di maggior peso specifico tra quelli affidati alla società, uno è scelto dagli altri Comuni titolari di servizio urbano ed uno da tutti gli altri soci pubblici; spettano al comitato di indirizzo le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività (definizione di condizioni generali di servizio, livelli delle prestazioni e costi dei servizi, valutazione prestazioni e raggiungimento obiettivi) nonché di indirizzo nei confronti della Società (individuazione componenti cda e collegio sindacale, approvazione preventiva dei piani industriali e strategici, definizione eventuali orientamenti comuni da assumere in assemblea);
- ai sensi della Convenzione (art. 9) le parti si impegnano a garantire alle autonomie locali il diritto di designazione, tramite i propri rappresentanti nel comitato di indirizzo, di un numero di consiglieri di amministrazione pari a quelli nominati dalla Provincia meno uno, nonché di almeno un componente del collegio sindacale;
- la presenza nel comitato di indirizzo e nel consiglio di amministrazione della società di un componente del Comune di Trento ha rappresentato e rappresenta uno degli elementi che consentono di garantire un maggiore controllo analogo da parte dell'ente affidante ed un costante controllo dei costi;

atteso che, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, 11/2/2013 n. 762 “la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, ed in particolare l'opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione;”

dato atto, inoltre, che la scelta della forma di gestione deve essere effettuata tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento (art. 10, comma 7 L.P. 6/2004 cit.);

ricordato che la L.P. 3/2006, all'art. 13, comma 6 prevede che il trasporto pubblico locale debba essere organizzato per ambiti territoriali ottimali, individuando all'art. 13-bis per il servizio extraurbano, gestito dalla Provincia autonoma di Trento, un ambito unico coincidente con l'intero territorio provinciale;

preso atto che per il servizio urbano (servizio ordinario) la deliberazione della Giunta provinciale 388/2013 ha individuato una pluralità di ambiti territoriali: per il Comune di Trento l'ambito è limitato a Trento e Lavis;

atteso che nel corso dell'ultimo triennio gli Enti affidanti (Comuni e Provincia autonoma di Trento) hanno di fatto operato per allineare le varie scadenze degli affidamenti, nella prospettiva di poter assumere congiuntamente una decisione sulla futura modalità di gestione nella convinzione che il trasporto pubblico vada gestito unitariamente sull'intero bacino provinciale, consapevoli che l'ambito unico consente di conseguire dei benefici sia in termini organizzativi, di servizio che economici;

rilevato infatti che:

- il servizio di trasporto pubblico urbano risulta fortemente integrato con le linee di trasporto extraurbano, gestito dal 1° gennaio 2009 da Trentino trasporti esercizio S.p.a.;
- alcune importanti linee di trasporto pubblico urbano si integrano ed in alcuni casi si sovrappongono a quelle del trasporto extraurbano per quanto riguarda il tragitto, le fermate e l'utilizzo delle relative pensiline e piazzole; ciò comporta l'opportunità di garantire un unico documento di trasporto, la necessità di coordinare le corse e gli orari di fermata tra trasporto urbano ed extraurbano e di disciplinare l'utilizzo delle fermate;
- la città di Trento svolge un ruolo centrale rispetto all'intera provincia (la quasi totalità dei Comuni conta pendolari che gravitano sulla città);
- la gestione del servizio da parte di un unico gestore sul territorio provinciale consente di ottenere delle economie di scala grazie all'ottimizzazione dell'allocazione dei mezzi e alla conseguente minimizzazione del numero dei veicoli di riserva, seguendo tra l'altro quella che è la tendenza in atto anche in altre Regioni fra le quali Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Toscana, in modo da poter contare su un sistema integrato in termini di politica del servizio, di gestione, di tariffazione e bigliettazione;

riscontrato che il servizio è stato finora erogato da Trentino trasporti esercizio garantendo adeguati livelli di qualità, come dimostrano gli esiti:

- a) delle indagini di customer satisfaction;
- b) dell'indagine c.d. “mystery client” condotta da apposite società di consulenza e ricerca per conto di ASSTRA a partire dal 2010;

dato atto in particolare che, nell'indagine 2015, Trentino trasporti esercizio conferma i risultati positivi degli anni precedenti (1° posto su 12 gestori di altrettante città italiane nel 2010, 2° posto su 29 nel 2011, 1° posto su 31 nel 2012, 1° posto su 25 nel 2013), risultando ai vertici di settore per efficienza e qualità del servizio e attestandosi, per quanto riguarda il servizio urbano, al 1° posto (assieme ad ATB Bergamo); le aree di indagine che segnano una valutazione superiore rispetto al campione sono “linee”, “fermate” e “punti vendita”, mentre risulta in linea con il campione l'area “call center”; l'indice sintetico dell'area di indagine “sito internet aziendale” rappresenta la best practice del panel;

rilevato che, per la natura del servizio erogato, la gestione in economia non risulta attivabile così come la scelta della società mista (c.d. gara a doppio oggetto, per la vendita di una parte del capitale societario e la contestuale individuazione del socio operativo) per le seguenti motivazioni:

- l'internalizzazione, trattandosi di un servizio a rete dove il peso del fattore produttivo-personale è importante (Trentino trasporti esercizio impiega sul servizio urbano di Trento n. 251,42 unità medie di personale viaggiante, + 6,42 per la funivia Trento-Sardagna) sarebbe incompatibile con l'assetto organizzativo del Comune;

- la gestione con società mista necessiterebbe di una scelta condivisa con il socio di maggioranza Provincia, la quale, come evidenziato sopra, ha già affidato il servizio extraurbano fino a giugno 2019, visto che il Comune detiene solo il 1,1017% del capitale sociale e dunque non potrebbe mettere a gara la ricerca di un partner privato operativo;

atteso pertanto che l'opzione gestionale si limita in questo momento o alla gara per l'individuazione del soggetto affidatario del solo trasporto urbano di Trento ovvero alla gestione in house, tramite Trentino trasporti esercizio, in continuità con la scelta fatta finora;

evidenziato peraltro che la conferma della modalità di gestione in house, in alternativa al ricorso al mercato, opzione allo stato attuale privilegiata, non può prescindere da valutazioni circa l'efficienza e l'economicità della gestione così come evidenziato nella relazione del Servizio Sviluppo economico, studi e statistica di data 30 maggio 2016 all'interno della quale sono riportate tutte le motivazioni a sostegno della gestione in house da parte di Trentino trasporti esercizio;

ricordato, in particolare che, unitamente alla Provincia ed agli altri Enti affidanti, è stato portato avanti in questi anni un percorso di analisi comparativa con un'analoga azienda del settore quale completamento delle analisi nazionali dell'ASSTRA (associazione delle aziende italiane di trasporto pubblico locale), le quali affiancano alla comparazione del costo standard - altri elementi di approfondimento;

rilevato che le analisi di benchmarking effettuate in passato soprattutto con SASA avevano confermato la necessità, per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione, di pervenire a un più elevato coefficiente di produttività degli agenti;

preso atto che proprio per queste ragioni, l'affidamento in corso è stato da ultimo deliberato dal Consiglio comunale per un periodo di tempo limitato ad un anno e mezzo, al fine di attendere gli esiti delle misure di efficientamento intraprese su questi fronti dalla Società;

rilevato che, sul fronte del costo del personale, la Società, nell'arco dell'ultimo biennio di affidamento, ha adottato una serie di iniziative volte al recupero di produttività, mediante la rivisitazione di alcuni istituti contrattuali di secondo livello, per i quali esisteva un margine di trattativa;

ricordato che alcune proposte in tal senso erano state elaborate già nella seduta del 13 giugno 2014 dal Comitato di Indirizzo ma che, sebbene le sigle sindacali rappresentative della maggioranza dei lavoratori iscritti avessero ritenuto in un primo tempo di accedere all'ipotesi di condivisione dell'assetto organizzativo e contrattuale proposto dal Comitato di indirizzo, mediante sottoscrizione in data 3 luglio u.s. di un'intesa con l'Azienda, questa non ha potuto essere attuata non avendo avuto efficacia la consultazione referendaria svoltasi presso gli iscritti e che pertanto la società, in data 14 ottobre 2014, ha proceduto alla disdetta unilaterale, mediante comunicazione immediata alle OO.SS., di alcuni accordi collettivi aziendali aventi ad oggetto, in particolare l'istituto dei 24 minuti di agente unico, a valere dal 1° gennaio 2015, formazione dei turni e limite ai turni spezzati in ambito urbano;

dato atto, in particolare, che il recupero di produttività degli agenti e la riorganizzazione dei turni di lavoro ha consentito di assorbire i maggiori costi dello spostamento della rimessa degli autobus urbani da Via Marconi a Via Innsbruck, realizzato nel mese di giugno del 2015; tale trasferimento, frutto in *primis* di una scelta di natura urbanistica, ha consentito di razionalizzare la logistica oltre ad agevolare il rifornimento dei mezzi a metano, vista la prossimità del distributore;

atteso che negli ultimi anni la gestione di Trentino trasporti esercizio ha fatto registrare altresì una riduzione dei costi della produzione che non dipendono da fattori esogeni; peraltro anche la componente di costo del carburante, dipendente da fattori esogeni visto che l'andamento è strettamente connesso all'andamento del prezzo del petrolio, dal 2013 ad oggi ha visto un progressivo calo;

rilevato, in particolare, che per quanto riguarda i materiali sono state operate azioni di razionalizzazione e contenimento di spesa; si registra invece una crescita del costo dei beni gestiti a magazzino riconducibile alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di pezzi di ricambio, in buona parte dovuta all'aumento dell'età media dei veicoli - 11, 9 anni -, che richiedono maggiori interventi di manutenzione;

accertato, a questo riguardo, che la Giunta provinciale, con deliberazione 29 settembre 2014 n. 1680, ha disposto un finanziamento cospicuo (circa 30 milioni di euro complessivi) a favore di Trentino Trasporti S.p.a. per l'acquisto nel triennio 2015-2017 di n. 138 nuovi autobus, di cui 43 per il servizio urbano e, tra questi, 22 alimentati a metano; l'incremento del parco mezzi a metano, oltre ai vantaggi sul piano ambientale, maggiore sicurezza, regolarità del servizio e comfort per l'utenza, consentirà di conseguire dei risparmi di spesa sul costo del

carburante;

ricordato inoltre che, in un'ottica di razionalizzazione e maggiore efficienza, a partire dal 2014 si è optato per la nomina nei consigli di amministrazione di Trentino trasporti S.p.a. e Trentino trasporti esercizio S.p.a. degli stessi membri; tale decisione ha comportato un risparmio di spesa, oltre ad una migliore circolazione delle informazioni, rafforzando così la visione di contesto tra le stesse;

vista la deliberazione della Giunta provinciale 14.07.2014 n. 1194 con la quale è stato disposto l'affidamento in house dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2019 a Trentino trasporti esercizio dei servizi di trasporto ferroviario sulla ferrovia Trento-Malé ed in quota parte sulla ferrovia della Valsugana, nonché dei servizi di trasporto extraurbano su gomma;

ritenuto quindi, sulla base degli elementi sopra rappresentati e della relazione del Servizio Sviluppo economico, studi e statistica che sussistano i presupposti per procedere all'affidamento diretto (in house) a Trentino Trasporti esercizio S.p.a. dei servizi di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune e turistico (skibus e navetta Trento - Bondone) per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, allineando la scadenza a quella dei servizi extraurbani affidati dalla Provincia autonoma di Trento;

dato atto che la durata dell'affidamento è stata concordata e condivisa anche dagli altri Comuni che affidano il servizio di trasporto urbano;

accertato che l'affidamento a Trentino trasporti esercizio dei citati servizi è conforme alla normativa in vigore, sopra richiamata;

riscontrato che il servizio è stato svolto sinora in modo regolare ed adeguato e che nell'erogazione dello stesso la società ha garantito margini di elasticità tali da soddisfare tempestivamente le richieste modificative connesse ad eventi straordinari ed imprevedibili;

atteso che i rapporti con la società sono regolati in base ad un disciplinare, redatto in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio comunale con la deliberazione di affidamento del servizio, che prevede, tra l'altro, precisi obblighi di servizio e standard di qualità;

dato atto quindi che è necessario approvare le linee di indirizzo per il nuovo periodo di affidamento, il cui testo viene rimesso in allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed essenziale;

preso atto dei contenuti dell'atto di indirizzo, che riguardano in sintesi:

- a. la durata dell'affidamento;
- b. le azioni finalizzate allo sviluppo del trasporto, sia sul fronte della domanda che dell'offerta del servizio;
- c. le direttive per la società, con particolare riferimento al piano di efficientamento della gestione;
- d. gli oneri della società, con indicazione dei principi che dovranno essere osservati nell'erogazione del servizio agli utenti;
- e. le indicazioni in merito al miglioramento continuo della qualità del servizio e alla soddisfazione dell'utenza;
- f. le prescrizioni relative ai mezzi e alle attrezzature da utilizzare per il servizio;
- g. le indicazioni circa gli affidamenti a terzi;
- h. il rinvio alla disciplina tariffaria stabilita dalla Giunta comunale;
- i. la regolamentazione dei rapporti economico-finanziari;
- l. i compiti di indirizzo, controllo, vigilanza da parte del Comune e gli obblighi di rendicontazione e informazione da parte della Società;
- m. indicazioni circa il rispetto della normativa in materia di privacy e trattamento dati personali;
- n. l'estensione alla società delle norme del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

rilevato che, per ciò che concerne gli aspetti di natura economica e finanziaria, il Comune, per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico urbano, erogherà alla società un contributo in conto esercizio derivante dalla differenza tra costo del servizio a cui va aggiunto il canone di affitto per l'utilizzo dei mezzi (di proprietà di Trentino trasporti S.p.a.), e le entrate. Il costo del servizio verrà determinato moltiplicando la percorrenza chilometrica effettivamente svolta (circa 5.600.000 km, escludendo la tratta Lavis) per il costo chilometrico come definito annualmente dal Comitato di indirizzo (pari ad euro 3,686 per il 2016), mentre il costo del servizio urbano su fune è stato stimato in euro 438.641,19 (2016). Il canone di affitto annuo è stato quantificato per il 2016 in euro 347.211,00 per le dotazioni del servizio urbano su gomma e in euro 98.558,00 per la funivia Trento-Sardagna, aggiornati al tasso programmato di inflazione nonché riparametrati in base alla durata del periodo di affidamento;

ricordato che la presente deliberazione è stata esaminata:

- dalla Commissione per la vigilanza, trasparenza, partecipazione, informazione e innovazione nella seduta del 7 giugno 2016;

- dalla Commissione urbanistica, lavori pubblici e mobilità nella seduta del 17 giugno 2016;
richiamata la Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione 2016-2018, Programma 180, che prevede di procedere all'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali in scadenza alla luce della vigente normativa e, a tale fine, di gestire le procedure di affidamento del servizio di trasporto urbano, su gomma e a fune, e turistico;
considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;
vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2015 n. 155, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e triennale 2016-2018 e successive variazioni;
visti gli emendamenti all'Allegato n. 1 "Indirizzi per la gestione del Servizio di trasporto urbano del Comune di Trento e del Servizio di trasporto urbano turistico skibus e navetta per la tratta Trento – Monte Bondone mediante Trentino trasporti esercizio S.p.a.", presentati dal consigliere Ducati, dal consigliere Maschio ed altri e dal consigliere Bridi ed altri, approvati come risulta da verbale in atti;
vista la nota istruttoria 20.06.2016 prot n. 131448 del Servizio Opere di Urbanizzazione primaria;
visti:
 - il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
 - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)";
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 02.12.2015 n. 123;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 17.03.2015 n. 49, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115;
 - la Legge provinciale 17 giugno 2004 n. 6 e s.m., ed in particolare l'art. 10;
 - la Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. e i., ed in particolare gli artt. 13 e 13-bis;
 - la Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 e s.m.;
 - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 - il Codice Civile;
visto il Programma n. 180 della Relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio di previsione 2016-2018;
atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio

comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera g) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
ritenuto che ricorrano il presupposti per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., in considerazione dell'imminente scadenza dell'affidamento;
constatato e proclamato, da parte della Presidente, assistita dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di affidare a Trentino trasporti esercizio S.p.a., la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune nonché del servizio di trasporto pubblico turistico (skibus e navetta Trento - Bondone) fino al 30 giugno 2019;
2. di approvare l'atto di indirizzo per il disciplinare della gestione del servizio nel testo di cui all'Allegato n. 1, così come emendato, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, che potrà essere perfezionato con gli elementi di dettaglio da parte degli organi competenti all'approvazione, i quali provvederanno altresì agli adempimenti di natura contabile;
3. di individuare nel Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con responsabilità dirigenziale per l'Ufficio Mobilità, il responsabile del procedimento di cui alla presente deliberazione;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO
f.to Ambrosi

LA PRESIDENTE
f.to Coppola

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 9 LUGLIO 1993 N. 16 E S.M. E I. - AFFIDAMENTO A TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO E TURISTICO (SKIBUS E NAVETTA TRENTO - MONTE BONDONE) FINO AL 30 GIUGNO 2019 E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 37

Favorevoli: n. 32 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Brugnara, Bungaro, Calza, Carlin, Castelli, Coppola, Ducati, Festini Brosa, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Lombardo, Maestranzi, Maschio, Moranduzzo, Negroni, Osele, Panetta, Pattini, Postal, Robol, Salizzoni, Santini, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zalla

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 5 i Consiglieri Bridi, Coradello, Guastamacchia, Merler, Zanetti

Trento, addì 28.06.2016

il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 25 / 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 9 LUGLIO 1993 N. 16 E S.M. E I. - AFFIDAMENTO A TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO E TURISTICO (SKIBUS E NAVETTA TRENTO - MONTE BONDONE) FINO AL 30 GIUGNO 2019 E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 20 giugno 2016

Area Tecnica e del territorio
Il Dirigente
arch. Ennio Dandrea
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 25 / 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 9 LUGLIO 1993 N. 16 E S.M. E I. - AFFIDAMENTO A TRENINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO E TURISTICO (SKIBUS E NAVETTA TRENTO - MONTE BONDONE) FINO AL 30 GIUGNO 2019 E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R. 23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 14.03.2001 n. 35 e 17.03.2015 n. 49, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Ragioneria
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 20.06.2016